



COMUNE DI NOCCIANO

65010

PROVINCIA DI PESCARA

C.F. e P.IVA 0022136 068 8

Tel. 085847135 Fax 085847602

Ordinanza n. 21

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia da stoppie, erbacce e sterpaglie per motivi di incolumità pubblica.

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti c/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

RILEVATO che numerosi appezzamenti di terreno privati hanno i fronti su strade comunali e provinciali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei proprietari e conduttori, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;

CONSIDERATO che nella stagione estiva le condizioni meteorologiche, correlate con l'abbandono dei fondi agricoli, sono spesso causa di combustione ed incendi, e che ciò può arrecare notevole danno per l'incolumità dei cittadini e per la conservazione del patrimonio agro-forestale;

RITENUTO indispensabile ed urgente adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati all'esecuzione degli interventi di pulizia delle aree private con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano e quelle poste ai margini delle strade, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità, tenuto conto del rischio di incendi con l'approssimarsi della stagione estiva ed il conseguente aumento delle temperature;

VISTA la nota n. 211/2009/PCM del 11.06.2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 21/11/2000, n. 353, "legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO l'art. 255 del D.Lgs 3/04/2006, n.152 "norme in materia ambientale"

VISTO il vigente statuto Comunale;

VISTI gli articoli n. 14 e 29 del Codice della Strada 30/04/1992, n.285 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA

- 1) Il divieto assoluto di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2019, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all'ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi;
- 2) A tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, giardini e simili ricadenti nel territorio del comune di Nocciano di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo (dalla data

di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30/9/2019), le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

DA' ATTO

Che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate:

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da euro 173,00 a euro 695,00, determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada;
2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 300,00 a euro 3000,00, ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs n.152/2006;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio se non configurabile un'ipotesi di reato, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,91 e non superiore ad euro 10.329,14, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000 inoltre

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

AVVERTE

-che ai sensi dell'art. 449 C.P., chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dal secondo comma dell'art.443 bis cagiona per colpa un incendio o un altro disastro dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ;

-che incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone periferiche;

-che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata al:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (TEL: 115)

DISPONE


Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Nocciano;
- inserita nel sito ufficiale del Comune di Nocciano ;

-La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori in caso di trasgressione.

-L'Ufficio tecnico Comunale è incaricato della attuazione degli interventi sostitutivi nei casi di inottemperanza segnalati dalla Polizia Locale,

Nocciano, lì 18/06/2019



IL SINDACO

Avv. Lorenzo MUCCI